



CGIL FLC SCUOLA

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFISAL

FGU-GILDA INSEGNANTI

Vicenza, 09/11/2016

Al Dirigente Scolastico

e p.c. Alla RSU di Istituto

e p.c. All' Albo Sindacale

**e p.c. All' Ufficio VIII – Ambito
Territoriale di VICENZA**

e p.c. All' USR Veneto

OGGETTO - Contrattazioni a livello di istituzione scolastica e liquidazione dei compensi.

Le scriventi OO.SS., preso atto della nota 11529 dell'USR Veneto circa il trattamento del dato personale relativo ai compensi erogati che non consente la comunicazione di importi riferibili ai singoli lavoratori, evidenziano che la nota stessa:

- è stata pubblicata in data 10 giugno 2016, quindi prima dell'entrata in vigore del D.lgs 97/2016 (23 giugno 2016), richiamato anche nella FAQ n. 20 del MIUR pubblicata in data 21/07/2016;
- non tiene conto degli articoli citati nella delibera n. 430 del 13 aprile 2016 dell'Autorità Anticorruzione che sostiene l'importanza della trasparenza nella pubblica amministrazione

Pertanto si ritiene la nota 11529 superata e lesiva delle prerogative sindacali, nel momento in cui le OO.SS. e le RSU sono impossibilitate a verificare l'attuazione delle contrattazione integrativa di Istituto in merito all'utilizzo delle risorse e l'assegnazione del Bonus in quanto salario accessorio.

In conclusione, le scriventi OO.SS. ritengono che le Istituzioni scolastiche debbano ottemperare al Decreto legislativo sulla trasparenza e sull'anticorruzione, fornendo alle RSU e alle OO.SS. i nominativi del personale utilizzato, con i relativi compensi erogati, nelle attività e progetti retribuiti sia con il MOF sia con il "Bonus premialità".

Si allegano di seguito testo della FAQ e gli articoli di decreti e delibere citati nella comunicazione

CGIL FLC SCUOLA

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFISAL

FGU-GILDA INSEGNANTI

Franco Pilla

Massimo Gennaro

Enrico Bianchi

Doriano Zordan

Renata Veronese

Da sito del MIUR sul bonus del 21 luglio 2016

Faq 20. Come dare trasparenza alle scelte e come pubblicare i dati sull'assegnazione del bonus?

Per dare evidenza alle scelte e per promuovere un processo di condivisione risulta determinante, innanzi tutto, pubblicare i criteri stabiliti dal Comitato. Mentre in merito alla pubblicazione dei premi per i singoli docenti, mancando un'indicazione di riferimento specifica per la scuola, è opportuno fare riferimento al D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D. Lgs. 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 2016) all'art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: *"Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti". "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti"*.

Inoltre, risulta quanto mai opportuno che il Dirigente scolastico comunichi le motivazioni delle sue scelte al Comitato di valutazione e a tutta la comunità professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti, proprio per una continua regolazione e qualificazione del processo

D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.